

Statuto della Fondazione Futuro Giovane E.T.S.

Versione testuale estratta dal documento originale (del 24 novembre 2025)

Art. 1 - DENOMINAZIONE

Art. 2 - SEDE DURATA E OPERATIVITA'

Art. 3 - SCOPI E ATTIVITÀ

Art. 4 - ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

Art. 5 - PATRIMONIO

Art. 6 - ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 7 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE

Art. 8 - FONDATORI

Art. 9 - PARTECIPANTI

Art. 10 - DECADENZA E RECESSO

Art. 11 - ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

Art. 12 - CONSIGLIO D'INDIRIZZO

Art. 13 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Art. 14 - ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

Art. 15 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

Art. 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 17 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E VICE PRESIDENTE VICARIO

Art. 18 - ORGANO DI CONTROLLO MONOCRATICO

Art. 19 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

Art. 20 - CLAUSOLA DI RINVIO

Art. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita una Fondazione con denominazione: "FONDAZIONE FUTURO GIOVANE E.T.S."

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione (così come consentito dall'art. 1 del DPR 361/2000), nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d. lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

Art. 2 - SEDE DURATA E OPERATIVITA'

La Fondazione ha sede legale in Italia, nel Comune di Parma (PR) all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge, attualmente in Strada al Ponte Caprazucca n. 6/A presso la sede dell'associazione "Unione Parmense degli Industriali".

La Fondazione opera preferibilmente nella provincia di Parma.

La durata è a tempo indeterminato.

Art. 3 - SCOPI E ATTIVITÀ

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D. Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, lettere a) b) c) d) i) n) di seguito riportate:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni.

Nell'ambito e nei limiti previsti dalla sopracitata normativa l'Associazione realizza le suddette attività di interesse generale svolgendo, in via prevalente nel territorio dove ha la sua sede, anche tramite il supporto ed il finanziamento di enti impegnati nelle seguenti attività:

- attività di sostegno ai giovani in condizioni di malattia, disagio economico, sociale o familiare, residenti sul territorio, e bisognosi di aiuto promuovendo percorsi di assistenza sanitaria,

educativa, formativa, professionale per essere di supporto alla gestione delle problematiche quotidiane ed alla crescita e sviluppo degli stessi;

- attività di promozione di iniziative sociali volte all'inserimento di giovani e soggetti fragili nel mondo del lavoro con la partecipazione di vari soggetti, tra cui organizzazioni della società civile (ONG), università, enti pubblici, regioni, comuni e settore privato.

In ogni caso, rimangono tassativamente escluse tutte quelle attività soggette a legislazione speciale, per il cui esercizio la legge esige requisiti che non appartengono a questa società e per le quali la legge richiede preventivamente autorizzazioni, abilitazioni o iscrizioni in albi che non possono essere richieste anche successivamente. La fondazione nel perseguire le proprie attività o scopi può avvalersi dell'ausilio di professionisti abilitati per l'esercizio di attività riservate per legge a professionisti iscritti in appositi albi o di enti specializzati nei settori di competenza.

Art. 4 - ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

4.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione. A titolo esemplificativo ma non esaustivo la Fondazione potrà quindi:

- promuovere la raccolta diretta o indiretta di fondi e finanziamenti con l'osservanza delle modalità di legge, a favore di progetti ed iniziative di aiuto ed assistenza dalla stessa direttamente attivate od a cui intende aderire;
- stipulare ogni più opportuno atto o contratto, nonché amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria o di cui abbia il possesso;
- promuovere intese con istituti, enti, associazioni, altre fondazioni che operino per il perseguimento di scopi correlati o connessi a quelli della Fondazione, oppure favorirne, anche mediante sovvenzioni, il loro sviluppo;
- raccogliere fondi tramite donazioni, lasciti, campagne di crowdfunding e altre iniziative coerenti coi propri fini;
- attuare, più in generale, tutte le attività secondarie e/o strumentali considerate necessarie od utili al perseguimento dei propri scopi istituzionali.

Art. 5 - PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2. Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione di valore pari ad Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00).

- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

Art. 6 - ESERCIZIO FINANZIARIO

6.1 L'esercizio finanziario termina il 31 dicembre di ciascun anno.

6.2 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto - ove necessario - in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del Codice del Terzo settore, ed approva il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.

6.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

6.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

Art. 7 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE

7.1 I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti.

7.2 I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente

dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali senza il consenso scritto del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 - FONDATORI

8.1 È unico Fondatore "UNIONE PARMENSE DEGLI INDUSTRIALI" associazione di diritto italiano, con sede in Parma (PR), codice fiscale n. 80005590346.

Con il Consenso dell'"UNIONE PARMENSE DEGLI INDUSTRIALI", su comunicazione agli organi sociali e con modifica del presente statuto, membri Partecipanti che si sono distinti per i particolari contributi all'Ente possono ricevere la carica di Membro Fondatore.

Art. 9 - PARTECIPANTI

9.1 Possono divenire "Partecipanti", le persone fisiche e le persone giuridiche private che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

9.2 La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

9.3 L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.

9.4 Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

9.5 Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio di Indirizzo, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

Art. 10 - DECADENZA E RECESSO

10.1 Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.

10.2 Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

10.3 I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

10.4 I Fondatori possono recedere con preavviso di sei mesi.

10.5 I Fondatori possono decadere, oltre che nei casi previsti nell'art. 10.2, qualora non partecipino ad almeno quattro sedute consecutive del Consiglio di Indirizzo. La presente disposizione non trova applicazione qualora l'unico Fondatore sia l'"UNIONE PARMENSE DEGLI INDUSTRIALI".

Art. 11 - ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

11.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Indirizzo;
- l'Assemblea di Partecipazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo (Sindaco Unico) e il Revisore legale dei Conti.

Tutte le cariche all'interno degli Organi della Fondazione sono esercitate a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

I componenti degli Organi devono essere scelti tra persone di piena capacità civile e di riconosciuta sensibilità sociale.

Non possono far parte della Fondazione coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art 2382 del Codice civile o che abbiano cariche in organi di rappresentanza politica.

11.2 Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

Art. 12 - CONSIGLIO D'INDIRIZZO

12.1 Il Consiglio d'Indirizzo è composto dai Fondatori.

12.2 Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

12.3 In particolare:

- approva il bilancio di esercizio (ove redatto) e il bilancio sociale;
- approva il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all'erogazione dei servizi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza, che in ogni caso devono rappresentare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nomina l'organo di controllo, anche monocratico;
- nomina, laddove richiesto il Revisore legale dei Conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuove l'azione di responsabilità;

- delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017;
- delibera, nei modi di legge, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla competenza "dell'assemblea".

12.4 Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

12.5 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

12.6 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

12.7 Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Qualora il solo componente del Consiglio di Indirizzo sia l'"UNIONE PARMENSE DEGLI INDUSTRIALI" i paragrafi 12.4, 12.5, 12.6 e 12.7 non trovano applicazione di diritto.

Art. 13 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

13.1 Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri.

13.2 In seconda convocazione il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

13.3 Ogni Fondatore ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

13.4 Qualora l'unico componente del Consiglio di indirizzo sia "UNIONE PARMENSE DEGLI INDUSTRIALI" le decisioni dovranno essere rese per iscritto al Consiglio di Amministrazione e potranno essere trascritte nei libri sociali su decisione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 - ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

14.1 Qualora siano ammessi Partecipanti ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto, è istituita l'Assemblea di Partecipazione. L'Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti i Partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno.

14.2 L'Assemblea di Partecipazione:

- nomina 1 (uno) componente del Consiglio di Amministrazione;

- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

14.3 L'Assemblea di Partecipazione è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento al meno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

14.4 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

14.5 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

14.6 Delle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Art. 15 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

15.1 L'Assemblea di Partecipazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.

13.2 In seconda convocazione L'Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

13.3 Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

16.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, nominati ai sensi dell'art.26 del Codice del Terzo settore e qualora vi siano Partecipanti essi avranno diritto alla nomina di 1 (uno) dei componenti dell'Organo.

16.2 Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri essi restano in carica fino all'approvazione del bilancio al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

16.3 Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

16.4 Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.

16.5 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione i componenti dell'Organo amministrativo ancora in carica o, diversamente l'Organo di controllo, convocano con urgenza il Consiglio di Indirizzo e, ove istituita, l'Assemblea dei Partecipanti affinché si provveda alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

In pendenza di nomina i componenti in carica potranno svolgere le operazioni di ordinaria amministrazione.

16.6 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

16.7 In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- predispone i programmi e gli obbiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
- predispone ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- predispone (ove necessario) il bilancio di esercizio;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.

16.8 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

16.9 Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno due membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idonei all'informazione di tutti i membri.

16.10 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

16.11 Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

16.12 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.

Art. 17 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E VICE PRESIDENTE VICARIO

17.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato dal Consiglio d'Indirizzo fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

17.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

17.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

17.4 Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

Art. 18 - ORGANO DI CONTROLLO MONOCRATICO

18.1 L'organo di controllo monocratico è composto da un Sindaco nominato dal Consiglio di Indirizzo ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

18.2 Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art.30 del Codice del Terzo settore.

18.3 Il Sindaco esercita la Revisione Legale nel caso in cui, ricorrendone i presupposti di legge, non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Art. 19 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

19.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, nei modi di legge e previa deliberazione del Consiglio d'Indirizzo, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

In caso di scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore e comunque secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 e dall'art. 31 del Codice Civile.

Art. 20 - CLAUSOLA DI RINVIO

20.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.ti: Buia Gabriele - Ida Boschesi teste - Rossella Piazza teste - Giorgio Chiari notaio.

=====